

# NUOVISSIMO DIGESTO ITALIANO

## AVVERTENZE PER I SIGNORI COLLABORATORI

1. — Ogni voce dovrà essere svolta con metodo e rigore scientifico, ma in forma tale da poter agevolmente e sicuramente essere utilizzata nella pratica. Si dovrà usare la maggiore sintesi, senza però nuocere alla chiarezza e completezza.
2. — Nel corso della trattazione della voce dovranno essere spiegate le disposizioni positive delle nostre leggi, avendo cura che nessun articolo dei codici riferentesi alla parte di trattazione affidata a ciascun Autore rimanga possibilmente senza citazione. Al diritto preesistente sarà dato rilievo solo quando serve ai fini di interpretazione del diritto vigente. I signori Collaboratori avranno cura di tener conto di quegli elementi di innovazione che possono anche emergere da leggi particolari più recenti o da disegni di legge in corso di approvazione, o collegarsi al nuovo ordinamento dello Stato. Così pure avranno cura di citare e prospettare nei modi opportuni i risultati della dottrina e della giurisprudenza.
3. — Di regola la parte storica (diritto romano e storia del diritto) delle voci più importanti verrà svolta da appositi specialisti; per le voci minori questa trattazione sarà fatta dal Collaboratore che svolge la parte di diritto vigente. Sarà cura della Direzione segnalare al Collaboratore caso per caso se deve trattare anche la parte storica o farne cenno oppure ometterla totalmente.
4. — I signori Collaboratori dovranno alle voci di maggiore interesse premettere un breve cenno di diritto comparato.
5. — Si consigliano i signori Collaboratori di far pervenire alla Casa editrice in termine congruo, almeno per le voci di maggiore mole e di più vasta portata, il sommario dello svolgimento che essi intendono dare alle voci loro affidate, in modo che si possano coordinare le varie voci in tutte le loro possibili interferenze; ciò sia per fissare i rispettivi limiti ed evitare rimaneggiamenti da parte della Direzione, sia per introdurre tutti gli opportuni richiami e rinvii.
6. — L'estensione delle singole voci viene fissata dalla Direzione: i signori Collaboratori dovranno rigorosamente attenersi. Nel caso che lo spazio fissato risulti assolutamente insufficiente, i signori Collaboratori sono pregati di farlo presente alla Casa editrice che esaminerà caso per caso.

7. — Ogni voce deve essere preceduta da un'accurata bibliografia nella quale devono essere indicati gli Autori e le opere fondamentali italiane e straniere e le monografie recenti più importanti.
8. — Se la voce non è molto breve deve essere divisa in paragrafi ed essere preceduta da un sommario che deve fare riferimento ai paragrafi da indicare con numeri arabi.
9. — Dopo il sommario devono essere indicati gli articoli in vigore dei codici o delle leggi speciali che disciplinano la materia.
10. — Per rendere le voci di facile lettura, è fatta viva raccomandazione ai signori Collaboratori di usare la massima parsimonia di note a piè di pagina, salvo che occorranza per riferire dottrina e giurisprudenza. Vietate le contronote. Le note avranno numerazione progressiva dal principio di ciascuna voce alla fine.
11. — Le citazioni dottrinarie devono indicare, nell'ordine, il cognome e il nome dell'Autore, il titolo dell'opera, l'editore, la città in cui è edita, l'anno della edizione più recente, e, per le opere in più volumi, il numero del volume in lettere romane. Le citazioni delle opere già indicate nella bibliografia dovranno contenere di regola, oltre il nome dell'Autore, il titolo abbreviato in modo comprensibile e tale da escludere qualunque equivoco; esclusa l'indicazione « op. cit. » a meno che l'opera non sia stata già citata nel corso della voce.
12. — Le citazioni giurisprudenziali devono riferirsi alle decisioni più recenti. Il giudice decidente, ordinario o amministrativo, deve essere indicato con le lettere iniziali: *Trib.* (Tribunale), *C. App.* (Corte d'Appello), *Cass. Civ.* (Cassazione civile), *Cass. Pen.* (Cassazione penale), *C. Stato* (Consiglio di Stato), *C. Conti* (Corte dei Conti), *Pret.* (Pretura), *A. Corte Sic.* (Alta Corte per la Regione Siciliana), *C. Giust. Amm. Sic.* (Consiglio Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana), *Giunta Prov. Amm.* (Giunta Provinciale Amministrativa), *Comm. Centr. Imp.* (Commissione Centrale Imposte), *Comm. Distr. Imp.* (Commissione Distrettuale Provinciale Imposte), *T. Sup. Acque* (Tribunale Superiore delle acque), *T. Reg. Acque* (Tribunale Regionale delle Acque), ecc. Alla magistratura deve seguire la data del deposito della sentenza, i cognomi delle parti e l'indicazione della rivista che riporta la decisione, dando la preferenza alla *Giurisprudenza Italiana* (abbr. *Giur. It.*) e al relativo Repertorio (abbr. *Rep. Giur. It.*) e quindi alle altre riviste più importanti: *Foro Italiano* (abbr. *Foro It.*), *Giurisprudenza Completa della Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Civili* (abbr. *Giur. Compl. Cass. Civ.*), *Sezioni penali* (abbr. *Giur. Compl. Cass. Pen.*), *Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana* (abbr. *Riv. Amm.*), *Rivista della Corte dei Conti* (abbr. *Riv. C. Conti*), *Giustizia Penale* (abbr. *Giust. Pen.*), *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* (abbreviazione *Riv. Trim.*), ecc.

Le citazioni di riviste straniere potranno essere abbreviate, ma non ridotte a sigle.

13. — I provvedimenti legislativi devono essere citati nel modo seguente: C. Civ. (Codice civile), C. Pen. (Codice penale), C. Proc. Civ. (Codice di procedura civile), C. Proc. Pen. (Codice di procedura penale), C. Nav. (Codice della navigazione), C. pen. mil. pace (Codice penale militare di pace), C. pen. mil. guerra (Codice penale militare di guerra), C. comm. (Codice commerciale), C. mar. mer. (Codice per la marina mercantile), L. (legge), D. P. (Decreto del Presidente della Repubblica), D-L (Decreto-Legge), D. Lt. (Decreto luogotenenziale), L. C. (Legge costituzionale), D. M. (Decreto ministeriale), D. Att. (Disposizioni di attuazione), D. Gen. (Disposizioni sulla legge in generale), D. trans. (Disposizioni transitorie), Cost. (Costituzione).
14. — I testi romani, per uniformità di citazione, devono essere indicati nel modo seguente: per il *Digesto*: la legge, il paragrafo (o il proemio), la lettera D, l'indicazione abbreviata del libro e del titolo. Per es.: l. 13, § 8, *de usufr.*, 7, 1; oppure: l. 60 pr., D, *loc. cond.*, 19, 2.  
Per il *Codice*: le stesse indicazioni, sostituendo soltanto la lettera D con la C. Per es.: l. 6, C, *de locat.*, 4, 65.  
Per le *Istituzioni*: il paragrafo, la lettera I, l'indicazione abbreviata del libro e del titolo. Per es.: § 3, I, *de servit.*, 2, 1; oppure: pr. I, *de usufr.*, 2, 4.  
Per le *Novelle*: l'indicazione Nov., il capo, il paragrafo (o la prefazione). Per es.: Nov. 89, c. 15; oppure: Nov. 19 praef.
15. — Nel testo della voce saranno posti in maiuscolo i nomi degli Autori citati, in corsivo le parole latine o straniere. I richiami di altre voci saranno indicati entro il testo stesso fra parentesi in carattere corsivo preceduti dalla lettera v.; es.: «Esse sono di regola azioni di accertamento» (v. *Azione di mero accertamento*); «E di qui derivano i tipi diversi di colpa» (v. *Colpa*); «Quanto alla forma il breve non ha subito modificazioni» (v. *Curia romana*).

# NUOVISSIMO DIGESTO ITALIANO

## PRESENTAZIONE

L'Unione Tipografico-Editrice Torinese ha coraggiosamente deciso di pubblicare una nuova edizione del *Digesto Italiano* e noi, che abbiamo avuto l'incarico di dirigerla, riteniamo che l'idea meriti approvazione e che potrà essere accolta con favore dagli studiosi del diritto e da tutti coloro che, pur non professando il diritto, hanno necessità di avere nella propria biblioteca una raccolta, che possa dar loro, concisamente e chiaramente, notizie sicure per un rapido orientamento nel campo giuridico.

Per ottenere questo scopo sono insufficienti i semplici dizionari giuridici e sono esuberanti le grandi enciclopedie giuridiche di un notevole numero di volumi sul tipo della prima edizione del *Digesto Italiano*.

Questo conteneva, nei suoi quarantanove volumi, una grande serie di monografie (alcune erano veri, piccoli trattati) sulle materie più importanti della legislazione, in cui si esponevano le origini, le vicende e i progressi di ciascun istituto giuridico nella storia, nel diritto vigente e nel diritto comparato.

Si spiega che il SAREDO e il LUCCHINI, che furono i primi direttori dell'opera, avessero considerato la necessità di un tale sistema, perchè era stata da non lungo tempo compiuta l'unità d'Italia e i nuovi codici e le leggi fondamentali — che, nel campo civile, in quello penale e in quello amministrativo, sostituivano le altre degli antichi Stati e ne unificavano sostanzialmente le norme — determinavano la necessità di un orientamento dottrinale e giurisprudenziale nelle varie branche del diritto che non si presentava nè facile nè rapido anche perchè la produzione monografica, per varie ragioni, era tutt'altro che abbondante.

Tale abbondanza si notava già quando, nel 1934, fu iniziata la seconda edizione dell'opera, sotto la direzione del D'AMELIO con la collaborazione dell'AZARA. Pur riducendosi l'opera a tredici volumi, si dovette, tuttavia, conservare, per molte « voci » il carattere monografico ad ampio respiro, sia perchè il regime allora vigente aveva profondamente innovato la legislazione, sia anche perchè, pur venendo la seconda edizione a distanza di un cinquantennio dalla prima, di questa si voleva mantenere integro non soltanto il sistema, ma anche, in parte, l'ampiezza di trattazione.

Le esigenze di oggi, dopo che è trascorso più di un altro decennio, sono non poco mutate, come sono cambiate le condizioni economiche, sociali e politiche del popolo

italiano. La guerra, che ha sconvolto il mondo, ha lasciato particolarmente nel nostro Paese, una tragica scia di distruzioni, di rovine e di lutti. La necessità della ricostruzione materiale e morale ha portato come inderogabile conseguenza una intensificazione di opere manuali e intellettuali, che il popolo ha compiuto con uno slancio meraviglioso di ripresa in tutti i campi.

L'Assemblea Costituente ha assolto il proprio compito approvando la Costituzione della Repubblica e il Parlamento, in due legislature, sia per iniziativa dei Governi, sia per quella dei singoli Senatori e Deputati, ha legiferato e legifera su un numero tale di disegni di legge, che non trova confronto, almeno nei nostri precedenti parlamentari.

Tutto ciò ha logicamente portato, nel campo dottrinale e giurisprudenziale, con una profonda rimediazione di posizioni giuridiche già assestate, un ardore di lavoro e spesso di rinnovamento che meritano di essere tenuti in seria considerazione.

A ciò si aggiunga che, anche nel campo internazionale, la fluidità delle situazioni che si seguono; l'entrata in funzione di nuovi istituti giuridici, economici, sociali e politici, e gli studi preparatori di altri, creano tutto un fermento di pensiero e di opere, che mette l'umanità in stato quasi febbrile e richiede una maggiore prontezza di decisione e di azione, in qualsiasi campo si debba agire.

In tale stato di cose il grande pubblico dei giuristi e non giuristi, come sopra è stato accennato, sente il bisogno di una raccolta di non molti volumi, in cui possa trovare, con agevole ricerca, tutto quello che gli è strettamente indispensabile, e, qualora sorga la necessità o il desiderio di approfondimento delle cognizioni fornitegli, tutte le indicazioni utili per soddisfare tali necessità o desideri.

Ecco perchè la Direzione e la Casa editrice hanno, d'accordo, ritenuto che, senza avere la pretesa di voler compiere un'opera completamente nuova — la quale, con molta probabilità non darebbe i risultati voluti — sia preferibile preparare una nuova edizione del *Digesto Italiano* che, mantenendo la linea programmatica della prima, e migliorando quella sistematica della seconda, raggiunga, come confidiamo, gli scopi anzidetti.

A tal fine saranno soppresse le « voci » che non hanno più rispondenza nella vita giuridica del Paese; saranno ridotte quelle che si sono rivelate sovrabbondanti in relazione alle attuali esigenze; saranno mantenute e accuratamente aggiornate tutte le altre. In tutte le « voci », inoltre, il cui numero sarà notevolmente aumentato, si terrà concisamente considerazione non soltanto del diritto vigente, ma anche di quello in formazione nei progetti di legge, che si trovano davanti al Parlamento, e delle notizie di diritto comparato strettamente indispensabili.

La Direzione e la Casa editrice porranno massima cura per evitare gli inconvenienti, non molti, a dire la verità, che l'esperienza di questo ultimo decennio ha consentito di rilevare anche nel *Nuovo Digesto Italiano* sia per quanto concerne la connessione di determinate « voci » trattate separatamente, sia per le ripetizioni, che, per mancanza di collegamento fra Autori (che talvolta non potè essere attuato) si sono rivelate dannose per l'economia dell'opera e per la confusione che possono creare nei lettori.

Ci sia consentito di ripetere quanto fu scritto nella prefazione al *Nuovo Digesto Italiano*: « Questo risultato può conseguirsi non indugiandosi troppo nella parte sto-

rica, non polemizzando eccessivamente, non facendo lunghe citazioni di Autori, che non siano necessarie, e non trascrivendo intere ed elaborate sentenze giudiziarie e amministrative, dove sia possibile, con qualche periodo, spiegare il pensiero della decisione. Chi scrive pel *Nuovissimo Digesto Italiano* sa che scrive solo pel lettore, non per se stesso, o per la sua personalità scientifica o per la sua tesi; che il tempo è prezioso per il lettore, e che, come ammoniva il Carducci, chi adopera lungo discorso, per dir cosa che potrebbe con poche parole, compie atto disonesto e biasimevole ».

L'opera dovrà mantenere una linea rigidamente scientifica. Sarà lasciata ai Collaboratori la più ampia libertà di opinione con la rispettiva responsabilità; ma dovrà essere esclusa ogni forma diretta o indiretta di propaganda politica per qualsiasi partito o tendenza.

La Direzione non intende chiudersi in una torre d'avorio. Qualsiasi segnalazione di inconvenienti, qualsiasi critica, qualsiasi suggerimento, che mirino a migliorare l'opera, saranno ben accolti dalla Direzione nello spirito di collaborazione che deve unirli in ogni momento ai Collaboratori vecchi e nuovi. Questi, a loro volta, devono fin d'ora sapere, che se occorresse far loro qualche richiesta o qualche osservazione, queste saranno sempre determinate e presentate nella stessa cordialità di spirito e nell'unico intento di coordinare in armonia fattiva il lavoro comune.

Da questa comunione di opere ci sia lecito trarre buon auspicio per il *Nuovissimo Digesto Italiano* che potrà essere pubblicato entro non lungo tempo, per merito di tutti gli insigni giuristi, anziani e giovani, sul cui contributo facciamo pieno assegnamento.

ANTONIO AZARA

già Primo Presidente della Corte di Cassazione, Senatore della Repubblica.

ERNESTO EULA

Primo Presidente della Corte di Cassazione.

VINCENZO GALIZIA

già Primo Presidente della Corte di Cassazione.

PERSONA FISICA (Diritto romano).

BIBLIOGRAFIA.

E. ALBERTARIO *Conceptus pro iam nato habetur* (Studi, I, 3 e segg.); V. ARÁNGIO RUIZ, in *Arch. giur.*, 1907, LXXVIII, 497 e segg.; G. BRESLER, *Miscellanea* (Zell. Sav. StN., 1924, XLIV, 372 e segg.); ID., *Miscellanea* (Ibid., 1925, XLV, 193); ID., *Beiträge*, vol. IV, pag. 92; P. BONFANTE, *Corso*, vol. I, pag. 143, 1925; E. COSTA, *Cicerone giuriconsulto*, vol. I, pag. 84 e segg., Bologna, 1927; C. FADDA, *Diritto delle persone e della famiglia*, Napoli, 1910; C. FERRARI, *Le presunzioni in diritto romano* (Opere, vol. III, pag. 444 e segg., 1892); R. LEONHARD, *Caput*, (Pauly-Wissowa R. E., 1899), vol. III, col. 1563; T. MOMMSEN, *Staatsrecht*, vol. III, 1, pag. 7 e segg.; RHEIN-VELDEN, *Das Wort «Persona»*, *Beilage z. Zell. f. rom. Phil.*, pag. 1, 77, Halle, 1928; M. ROBERTI, *Nasciturus pro iam nato*

habetur nelle fonti cristiane primitive (Pub. Un. Cat., XLIII, serie 2<sup>a</sup>); ID., *Cristianesimo e diritto romano*, pag. 65 e segg., Milano, 1935; S. SCHLOSSMANN, *Persona und Persönlichkeit im Recht und im christ. Dogma*, Kiel, 1906; F. SCHULZ, *Principles des röm. Rechts*, pag. 30, 74 e segg., 95, München, 1934; R. TAIRONI, *Le persone e le classi sociali nella storia del diritto italiano*, pag. 3 e segg., Napoli, 1933.

Il concetto dogmatico moderno di persona fisica come soggetto di diritti e di personalità come capacità giuridica è sconosciuto ai Romani, almeno in tutta l'epoca classica, e, secondo una diffusa opinione anche nell'età bizantina (SCHLOSSMANN, ARANGIO, PEROZZI).

Con persona essi designano originariamente la maschera (1), di poi la parte che taluno spiega, donde le espressioni *personam sustinere, suscipere, habere, etc.*, infine, e principalmente, l'uomo in quanto individualità, essere umano, non soggetto di diritti. In tal senso il termine è adoperato nelle fonti giuridiche classiche: « *omne ius quo utimur vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones* »; « *et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi* » (2). Anche il servo è dunque persona. Le fonti conoscono una *persona liberorum* (3), una *persona servi* (4).

Nemmeno *caput* equivale a capacità giuridica. *Caput* è l'uomo come tale, anzi come entità numerica, ed infatti i nullatenenti erano detti *capite censi*. I testi quindi conoscono un *caput liberum* (5) e un *servile caput* (6).

Nell'età postclassica si cominciò ad adoperare il termine persona (= greco πρόσωπον) in un senso diverso: Nov. Theod., II, XVII, 1, 2 « *servos..... quasi nec personam habentes* »; Cass. Var., VI, 8: « *servos..... qui personam legibus non habebant* »; Theoph. Paraphr., II, 14, 2: οὐκ ἔχοντες πρόσωπον (7); C, 3, 6: « *qui legitimam personam in iudicio habeant vel non* »; Theod. Hermopolites (8): ὁ δούλος κατὰ νόμους ἀπρόσωπος ἐστίν. Sulla base di queste fonti la dottrina ha affermato che il concetto di persona come capacità giuridica è bizantino. È sembrato tuttavia ad alcuni scrittori che nei passi suddetti persona e πρόσωπον non equivalgano affatto a soggetto di diritti. Per una confusione avvenuta nella terminologia cristiana tra πρόσωπον ed ὑπόστασις (= *substantia*) si usò talvolta la prima parola invece dell'altra. Di conseguenza ἀπρόσωπος nella Parafraresi sarebbe l'inesistente, non l'incapace. Tuttavia questa spiegazione, a parte i dubbi che essa suscita quanto ai riverberi che una confusione sorta nella terminologia cristiana avrebbe avuto nella terminologia giuridica, è costretta a rendere assurdi i passi della Parafraresi. Dire che i servi sono inesistenti (per il diritto, s'intende: κατὰ νόμους) è falsissimo, dal momento che essi rappresentano un'entità di prim'ordine nell'economia e quindi nel diritto antico. Inesistente non può perciò significare altro, se non che essi non sono soggetti giuridicamente capaci. Del resto anche l'espressione *personam habere* nelle Novelle teodosiane, pur se intesa nel senso di avere una parte, una funzione, si avvicina sensibilmente a quella di avere una capacità.

I Romani considerano l'uomo secondo i suoi di-

(1) Secondo MAROT, *Elementi religiosi nel diritto romano antico* (Arch. giur., 1933, CIX, 89 e segg.), il significato originario sarebbe di raffigurazione del volto del defunto dall'etrusco *phersu*.

(2) GAIUS, I, 8 e 9; cfr. I, 48, 50, 52; III, 16; IV, 136; I, 120; III, 128.

(3) L. 215, D, de verb signif., 50, 16.

(4) L. 86, § 2, D, de leg. et Ad., 30; l. 15, § 44, D, de iurur., 47, 10.

(5) L. 1, pr., D, de iur., 26, 1.

59 — Digesto, IX.

3

vorsi *status*, cioè secondo la sua posizione nella società, nello Stato, nella famiglia. Il mondo per essi, come tutti i popoli antichi, si divide in liberi e servi: la *libertas* è la condizione di chi non ha un *dominus*, un signore, di fronte al quale manchi di ogni autonomia. La definizione di FIORENTINO: «*libertas est [naturalis] facultas eius quod cuique facere licet, nisi si quid vi aut iure prohibetur*» (9), se pure è classica, è modellata su schemi greci. La condizione di essere libero, cioè di non avere un *dominus*, è denominata *status libertatis*. Solo il libero può essere soggetto di diritti, il servo è pienamente incapace, ha un valore patrimoniale, è una cosa. I temperamenti che nel corso dei secoli subì tale principio non giunsero mai a far riconoscere capacità giuridica al servo (V. *Schiavitù*; «*Status libertatis*»).

Il principio della nazionalità ed esclusività del diritto è un altro cardine fondamentale degli antichi ordinamenti giuridici. Solo il *civis* può esser partecipe del diritto della *civitas*. Anche qui i temperamenti storici del principio non lo distrussero mai. La condizione di chi è cittadino si dice *status civitatis* (V. «*Status civitatis*»). Risalente ad un'epoca pre-statale è lo *status familiae*, cioè la condizione dell'uomo nei rapporti di un gruppo parentale e politico (10). In epoca storica ha lo *status familiae* chi è *pater familiae*, cioè è il capo della *familia proprio iure*; come tale è considerata anche la persona *sui iuris*, che non si sia creata una famiglia o una discendenza (V. «*Familia*»; «*Gens*»; «*Status familiae*»).

L'uscita da una di queste condizioni personali si chiama *capitis deminutio*, termine che in origine designa la perdita che il gruppo fa di un *caput*, e solo più tardi la diminuzione della capacità del singolo (*capite minutus*). La *capitis deminutio* può essere *maxima*, *media* e *minima*, secondo che si perda la libertà, la cittadinanza o la posizione di *pater familiae* (V. «*Capitis deminutio*»).

Queste precise costruzioni giuridiche non esauriscono la grande varietà di stati personali, che si vennero creando nei secoli. Fino a quando tutti i sudditi non divennero cittadini dell'impero, il mondo romano fu costituito da una serie di categorie sociali e politiche, al vertice delle quali stava il *civis* e che digradavano man mano fino alla schiavitù (11). Ed anche più tardi, condizioni personali determinate da nuove esigenze economiche crearono nuove varietà giuridiche (V. *Colonato*).

La capacità ha inizio con la nascita. Il diritto romano richiede che il partorito non sia un *monstrum* o un *prodigium*, nè che sia un *abortum*. Si vuole che il neonato sia vivo e vitale.

Nel diritto ereditario si riconosce la capacità di divenire erede del padre anche al concepito, a condizione che nasca e viva. La regola rimane circoscritta ai *postumi sui*, non si estende nemmeno per il diritto pretorio ai *postumi alieni* (12). Nel diritto giustiniano ogni nascituro si considera vivente, qualora ciò gli torni di vantaggio (13).

La capacità si estingue con la morte. Nel diritto classico non vi erano norme particolari concernenti la prova della morte, nè erano ammesse presunzioni

(6) L. 2, § 1, D. de cap. min., 4, 5.

(7) Cfr. III, 17, pr., III, 29, 3.

(8) *Lp. Paraphr.* pag. 479, n. 9, ed. Fabrot.

(9) L. 4, pr., D. de st. hom., 1, 5.

(10) In origine probab. la *gens*.

(11) Cfr. DE MARTINO, *Lo Stato di Augusto*, pag. 117 e segg., Napoli, 1936.

(12) GAYO, II, 241 e segg.

(13) «*Quoties de commodis eius agitur*»: interpolata I, 7, D. de st. hom., 1, 5; I, 26, *Aulus fil.*; cfr. I, 231, D. de verb. sign., 50, 16.

di premorienza (1). Giustiniano introdusse un sistema di presunzioni intorno alla premorienza: tra genitori e figli impuberi considerò sopravvissuti i genitori; tra genitori e figli puberi i figli (2).

Prof. FRANCESCO DE MARTINO  
della R. Univ. di Napoli.

(1) Cfr. II, 16, 17, 18, D. de reb. dub., 34, 5.

(2) L. 9, § 4, D. de reb. dub., 34, 5; I, 22, *Aulus fil.*; I, 23, *Aulus*

*fil.*, interpolata. Cof. FERRINI, op. cit. Diversamente BRESLER, *Zeit. Soc. St/L.*, vol. XLIV, pag. 372 e segg.

## BIBLIOGRAFIA.

- E. ALBERTARIO, *Actio de universitate et actio specialis in rem* (*Ann. Perugia*, 1919, I, 38 e segg.); ID., *Corpus et universitas nella designazione della persona giuridica* (*Studi*, I, 97); ID., *Syndicus* (*Bull. int. dir. rom.*, 1914, XXVII, 87 e segg.; *Studi*, I, 121); G. BARILEN, *Populus, municipes, collegium* (*Zeit. Sav. Stift.*, 1925, XLV, 188 e segg.); ID., *Corpus, fœcus, arca, deus* (*Ibid.*, 1926, XLVI, 83 e segg.); ID., *Juristische Miniaturen*, pag. 132 e segg., Leipzig, 1929; J. BINDEN, *Das Problem d. jur. Personlichkeit*, Leipzig, 1907; BRINZ, *Zu den Alimentarstiftungen der röm. Kaiser. Sitz. Ber. d. bayr. Ak. d. Wiss.*, 1887, II, 187 e segg.); E. F. BRUCK, in *Zeit. Sav. Stift.*, 1934, LIV, 421 e segg.; U. COLA, *Collegia e sodalitates* (*Pub. sem. giur.*, Bologna, 1913, I); S. CUGIA, *Il terminus piæ causæ* (*Studi Fadda*, Napoli, 1906, V, 229 e segg.); F. M. DE ROBERTIS, *Contributi alla storia delle corporazioni a Roma* (*Ann. sem. giur.*, Bari, 1934, VI-VII); P. W. DUVE, *The charitable foundations of Byzantium* (*Cambridge legal essays*, 1926, 83 e segg.); F. KNIES, *Societas publicanorum*, pag. 258 e segg., Jena, 1896; E. KORNEMANN, *Collegium* (*Pauly-Wissowa R. E.*, 1901, IV, 380 e segg.); H. KRÜGER, in *Zeit. Sav. Stift.*, 1908, XXIX, 518 e segg.; B. KUBLER, *Krit. Vierteljahr*, 1434, XXVII, pag. 110 e segg.; LE BRAS, *Les fondations privées du haut Empire* (*Studi Riccobono*, 1933, III); B. LAUM, *Stiftungen i. d. griech. und röm. Antike*, Leipzig-Berlin, 1914; O. LENK, in *Zeit. Sav. Stift.*, 1924, XLIV, 550; E. LEVY, *Ibid.*, 1928, XLVIII, 687 e segg.; G. MIOUSSI, *Pécule et capacité patrimoniale*, pag. 116 e segg., Lyon, 1932; L. MITTNER, *Röm. Privatrecht*, pag. 341 e segg.; T. MOEDERER, *Staatsrecht*, vol. II, pag. 928 e segg.; *J. Schriften*, vol. III, pag. 53, 108; G. M. MONTI, *Le corporazioni nell'era antica e nell'alto medio evo*, pag. 7 e segg., Bari, 1934; R. PANDINI, *Optimus Princeps*, pag. 178 e segg., Messina, 1926; RAMADIER, *La représentation jud. des cités d'après l'édit du préteur* (*Études Girard*, I, 259 e segg.); M. ROSROWZEW, *Storia economica e sociale dell'impero romano*, Firenze, 1933, passim; R. SALMELLES, *De la personnalité juridique*, 2<sup>e</sup> éd., pag. 46 e segg., Paris, 1922; ID., *Les piæ causæ dans le droit de Justinien* (*Mélanges Gérardin*, 513

e segg.); M. SAN NICOLÒ, *Aegyptische Vereinwesen* z. Zeit der Ptolemäer und Römer, München, 1913-15; L. SCHNORR V. CARLSFELD, *Geschichte der jur. Person*, vol. I, München, 1933; V. SCIALOJA, *Il testamento di Acca Lorenzia* (*Studi senesi*, 1906, XXIII, 1 e segg.); G. SEGRE, *Nuove osservazioni in tema di istituzioni alimentari imperiali* (*Studi Albertoni*, 347 e segg. e già *Bull. Ist. dir. rom.*, 1889, II, 78 e segg.); A. STEINWARTER, *Die Rechtstellung der Kirchen und Klöster nach den Papyri* (*Zeit. Sav. Stift. Kan. Abt.*, 1939, L, 1 e segg.); J. P. WALTERING, *Etude hist. sur les corporations profanes chez les Romains, etc.*, Bruxelles, 1895 e segg. Vedi inoltre i vari manuali tra cui i recentissimi di ARANGIO-RUIZ, MONIER, JÖNS-KUNKEL-WENGER, nonché i citati alle voci *Aerarium*, *Collegium*, *Fiscus*, *Hereditas tacens*.

I classici non hanno alcun concetto che comprenda la varie categorie di enti giuridici, ai quali la dogmatica moderna dà il nome di persona giuridica. Il termine *universitas* che nelle fonti bizantine è adoperato per designare una pluralità di persone, con capacità distinta da quella dei singoli membri — così una *civitas*, un *municipium*, un *collegium*, ecc. — non è classico, ed è sempre interpolato nelle fonti classiche (1). L'editto pretorio nella parte in cui prevedeva azioni contro enti non conteneva il generico termine *universitas*, ma, come giustamente ha pensato LENEL, *civitas* e *municipium* (2). Recenti indagini hanno dimostrato che neppure il termine *corpus* (specie nell'espressione *corpus habere*) designava la capacità giuridica di una corporazione, ma semplicemente: a) un gruppo di persone, anche se organizzato solo sociologicamente; b) la forma di un'organizzazione sociale; c) in un senso strettamente tecnico le libere associazioni di lavoratori, e più tardi altresì quelle obbligatorie. Un *corpus*, quindi, può essere ma può anche non essere una persona giuridica (3). La mancanza nella giurisprudenza classica di una dottrina generale sulla essenza delle persone giuridiche importa che la costruzione della capacità sulla base di una  *fictio* sia sconosciuta ai Romani, come prova la l. 22, D. *de fid. et mand.*, 46, 1, in cui *fungitur* non equivale a *fungitur*, e le parole *sicuti - fin.* sono interpolate (4).

Il solo tipo di persona giuridica noto ai classici è quello della corporazione, che essi concepiscono come una unità, costituita da più persone, ma diversa da esse. Da ciò consegue che le singole entità numeriche che formano il gruppo non hanno di per sé alcuna rilevanza per la vita dell'ente: se una o più di esse vengano a mancare per qualsiasi causa, la corporazione non si estingue, né si trasforma.

Storicamente, il principio giuridico in virtù del quale un gruppo di persone è considerato come un ente distinto dai singoli è una conquista di una evoluta tecnica giuridica. In origine il patrimonio del gruppo non poté essere un che di distinto dal patrimonio dei singoli. Lo sviluppo generale dell'istituto, l'inesistenza nell'arcaico sistema processuale per *legis actiones* di strumenti tecnici per la rappresentanza delle corporazioni, le tracce, ancora visibili nell'ordinamento classico, di principi personalistici impongono questa conclusione (MITTEIS, ARANGIO). Le corporazioni che hanno capacità giuridica sono: 1) lo Stato — *populus Romanus* — e conseguentemente gli organi finanziari di esso, l'*aerarium* e più tardi con la fondazione dell'impero il *fiscus Caesaris*; 2) i comuni e innanzi tutti quelli ordinati secondo il diritto romano (*municipia, coloniae*) di poi i comuni latini, le città libere o alleate (*civitates liberae, foederatae*), infine

(1) Contro questa opinione dominante (GRADENWITZ, KRÜGER, ALBERTARIO, LENEL, ARANGIO, SCHNORR V. CARLSFELD), cfr. JÖNS-KUNKEL-WENGER, *Röm. Recht*, pag. 74, n. 2; SIRELLI, *Röm. Recht*, vol. II, pag. 52, n. 12.

(2) D. *quod cuius. univ.*, 3, 4.

(3) Così contro l'opinione dominante: SCHNORR V. CARLSFELD, pag. 147 e segg. e spec. pag. 175.

(4) Cfr. per ult. JÖNS-KUNKEL-WENGER, *Röm. Recht*, pag. 74, n. 3.

le città suddite, sebbene la sovranità del popolo romano abbia considerevolmente limitato la loro personalità; 3) i minori aggregati urbani o rustici (*fora, conciliabula, castella, vici*). Tutte queste corporazioni possono essere definite di diritto pubblico (1). Sono invece di diritto privato: 1) le varie associazioni private costituite per scopi di culto, religione, assistenza funeraria, ecc. (*sodalitates, collegia*); 2) le grandi società commerciali, costituite per l'appalto delle imposte pubbliche (*soc. publicanorum, socii vectigalium publ.*) ed altre speculazioni (2). Questi enti sono nel diritto classico tutti volontari. Nell'impero cristiano, mentre lo Stato decadeva in forme socialistiche di economia, le libere corporazioni pagane scomparivano e quelle professionali divenivano necessarie. Naturale prodotto dei tempi furono le chiese e i conventi cristiani.

La capacità giuridica non è conferita alla corporazione mediante un atto di volontà dello Stato: la corporazione è originariamente titolare di diritti ed obblighi (3). Alla sua esistenza occorre solo il substrato numerico dei membri: la giurisprudenza decise che a costituire un *collegium* bastassero tre persone (4). Nell'età repubblicana prevalsero idee liberali intorno al diritto di associazione: un'antica norma risalente alle XII tavole disponeva solo che gli ordinamenti dei *sodales* non fossero contrari alle leggi (5). Un primo caso di limitazione ci è attestato dal *Sc. de Bacchanalibus* del 186 a. C. (6). Nell'ultimo secolo della repubblica le associazioni politiche sorte sotto l'apparenza di collegi religiosi o di artigiani divennero causa di gravi disordini. Un senatoconsulto del 64 a. C. le sopprime. Risorte con la *lex Clodia* del 58 (« *de collegiis restituendis, novisque instituendis* ») furono di nuovo repressi con un senatoconsulto del 56 e la *lex Licinia* del 55. Soppressioni generali attestano le fonti per l'età di Cesare (7) e di Augusto (8). Una *lex Julia*, la cui paternità, data e contenuto sono vivamente discussi (9) attuò un definitivo ordinamento del diritto di associazione. Senatoconsulti e costituzioni imperiali regolarono di poi la nascita e la vita degli enti (10).

Effetto della capacità giuridica delle corporazioni è che i rapporti patrimoniali di esse non siano identificati con quelli dei singoli membri (11). L'estensione della capacità fu progressivamente ampliata nel corso dei secoli: in origine non v'era che la capacità di avere un patrimonio; più tardi fu riconosciuta quella di obbligarsi, compiere e ricevere donazioni eseguire manumissioni e ricevere legati (12). La capacità di essere istituito erede è di origine post-classica, eccezion fatta, a quel che sembra, per lo Stato. Iscrizioni epigrafiche sembrano documentare la possibilità di ricevere per fedecommesso (13). Il problema della responsabilità degli enti è risolto dalle fonti nel senso di dichiarare responsabili gli amministratori (14). Vi è tuttavia traccia di una *in integrum restitutio metus causa* contro tutti i Campani, cioè

(1) Giova però avvertire che la distinzione fra diritto pubblico e privato non è molto netta. Cfr. per ultimo JORDAN-KUNZE, *Röm. Recht*, pag. 74, n. 6.

(2) La natura di queste *sodalitates* è però controversa: cfr. KUNZE, op. cit., ed ivi la discussione del problema.

(3) Contro: MITTENS, *Röm. Privatrecht*, pag. 409 e segg.

(4) L. 85, D. de verb. sign., 50, 16.

(5) XII Tab., VIII, 27; RICOBONO, *Fontes*, pag. 52.

(6) RICOBONO, pag. 198 e segg.

(7) SVETONIO, *Jul.*, 42.

(8) SVETONIO, *Oct.*, 32.

(9) Cfr. lo stato del problema in DE ROBERTIS, *Contributi*, cit., pag. 44 e segg.

contro un intero comune (15). La rappresentanza processuale, che secondo le fonti giustiniane sarebbe devoluta ad un *actor universitatis* (16), nel diritto classico era probabilmente attribuita a rappresentanti scelti volta per volta e non ad organi stabilmente costituiti. Nei rapporti interni l'amministrazione non è fondata sul concetto di organi, sconosciuto ai Romani, ma sul principio che i singoli agiscono come se fossero la corporazione.

5. La fondazione, come patrimonio dotato di personalità giuridica, non è istituto classico, e forse neppure romano. Agli scopi di essa servivano attribuzioni di beni patrimoniali ad un ente corporativo per il conseguimento di determinati fini. Soggetto giuridico era dunque la corporazione. Le istituzioni alimentari, create da Nerva e favorite principalmente da Traiano, le quali avevano lo scopo di assicurare i mezzi per sostenere fanciulli e fanciulle povere (*pueri alimentarii*) non erano ordinate come autonomi soggetti giuridici: si trattava di capitali dati in prestito dall'imperatore e privati sotto garanzia, i cui interessi erano devoluti al fine di beneficenza. Soggetto giuridico era quindi il principe e lo Stato.

Le istituzioni di pietà dell'epoca tarda, sembra, secondo la prevalente dottrina, che non abbiano mai raggiunto il carattere della fondazione. Si è osservato che l'espressione *pia causa* non vuol designare un'istituzione, ma solo un'intenzione pia (*CUGIA*). Si è poi ammesso che a lato di questo significato vi era anche quello di opere fondate con liberalità (*SALUTELLES*). È difficile tuttavia ritenere che il patrimonio sia titolare di diritti: soggetto giuridico sembra essere piuttosto il destinatario dell'opera pia, se non la persona che sta a capo dell'istituzione. Comunque se poté balenare l'idea che soggetto giuridico fosse il patrimonio, ciò accadde solo nell'età giustiniana. (V. anche *Eredità giacente*; « *Fiscus* »).

L'estinzione della persona giuridica non presenta nel diritto romano notevoli particolarità. Cause di estinzione comuni alla corporazione ed alla fondazione sono il venir meno o il divenire illecito lo scopo, il verificarsi del termine o della condizione cui eventualmente l'ente fosse stato sottoposto, l'impossibilità del fine. La morte, l'allontanamento dei soci, la volontà dei soci di sciogliersi determina la fine della corporazione, il cui patrimonio va diviso tra i membri. La fondazione si estingue allorchè viene a mancare il patrimonio.

Prof. FRANCESCO DE MARTINO  
della R. Univ. di Napoli.

(10) L. 1, pr., D. *quod cuius. univ.*, 3, 4; l. 3, § 1, *de coll. et corp.*, 47, 22, probabilmente interpolate in senso restrittivo; BONFANTE, *Istituzioni*, 2ª ediz., pag. 63, n. 1, 1932.

(11) L. 7, § 1, D. *quod cuius. univ.*, 3, 4, *interp. universitas*.

(12) Per questi ultimi nell'età degli Antonini, cfr. l. 1, D. *de ager.*, 40, 3; l. 20, D. *de reb. dub.*, 34, 5.

*CIL.*, V, 4122, 4435.

l. 1, D. *de dolo malo*, 4, 3.

l. 1, D. *quod met. caus.*, 4, 2.

*ius univ.*, 3, 4; l. 1, § 1, *Autus fil.*



**Casa Editrice A. MORANO**

del dott. ANTONIO MORANO

Piazza S. Domenico Maggiore, 9

Telefono 21814

NAPOLI, 19/7/1950

*Ill. Sig. Prof. On. Francesco De Martino*

*Somma Vesuviana (Napoli)*

*Illustre Professore,*

*qui accluso le rimetto bozza  
di contratto per il quarto volume del trattato di  
Diritto Commerciale diretto dal Prof. Alessandro  
Graziani.*

*Le sarò grato di farmi conoscere se le clausole son  
tutte di Suo gradimento e rimandarmi la bozza con  
Sua approvazione.*

*Voglia Gradire Illustre Professore, i miei deferenti  
e devoti omaggi ed ossequi.*

L'anno millenovecentocinquanta il giorno 30 Giugno in Napoli, tra l'On. Prof. Avv. Francesco De Martino domiciliato in Somma Vesuviana (Napoli) e la Casa editrice A. Morano, in persona del suo proprietario Dott. Antonio Morano, con domicilio in Napoli alla Piazza S. Domenico Maggiore 9, si conviene e stabilisce quanto appresso:

#### Articolo 1°

L'On. Prof. Avv. Francesco De Martino si impegna di preparare per il trattato di Diritto Commerciale diretto dal Prof. Alessandro Graziani, ed edito dalla Casa editrice A. Morano, una parte del volume quarto cioè "Vendite Somministrazioni, Appalto, che verrà pubblicato in coedizione con altro Autore.

#### Articolo 2°

L'On. Prof. Avv. Francesco De Martino si impegna di presentare il Manoscritto completo, corretto, ben leggibile e pronto per la stampa entro il 30.6.51

#### Articolo 3°

L'On. Prof. Avv. Francesco De Martino cede all'Editore Morano, che accetta, il diritto di riproduzione e vendita della prima edizione di tale sua Opera che sarà stampata in n. di 2500 esemplari, impegnandosi per le future edizioni, a preferire sempre l'Editore Morano, qualora questi non abbia dato motivo a lagnanze.

#### Articolo 4°

La Casa editrice A. Morano si impegna di corrispondere all'On. Prof. Avv. Francesco De Martino la percentuale del venti per cento sul prezzo di copertina del volume e su tutte le copie che risulteranno vendute ogni anno come da conto che verrà rimesso all'On. Prof. Avv. Francesco De Martino ogni 30 di Aprile. Detta percentuale verrà divisa con l'altro Collaboratore del volume e in proporzione del numero di pagine di ciascuna monografia

#### Articolo 5°

Da questa prima edizione verranno prelevate cento copie da servire per omaggi e propaganda di stampa e su esse alcuna percentuale sarà data all'On. Prof. Avv. Francesco De Martino.

#### Articolo 6°

L'On. Prof. Avv. Francesco De Martino avrà il diritto di firmare o timbrare i frontespizi della intera edizione.

#### Articolo 7°

In caso di contestazione il Foro competente sarà quello di Napoli

#### Articolo 8°

Articolo 8°

I patti e le condizioni di cui sopra sono stati pienamente accettati dalle parti che si obbligano per se eredi e successori alla loro leale osservanza.

# UNIONE TIPOGRAFICO - EDITRICE TORINESE

SOCIETÀ PER AZIONI - SEDE IN TORINO - CAPITALE SOCIALE L. 350.000.000 INTERAMENTE VERSATO  
(C/c postale N. 2/1297)

REPARTO EDITORIALE

lg

TORINO (309) 13 agosto 1956  
CORSO RAFFAELLO 28  
Telegr.: U.T.E.T. - TORINO  
Telef.: 61.007 - 61.008 - 683.811

Ch.mo prof. Francesco DE MARTINO  
Via Ugo Falcano n° 2 (Mater Dei)

N A P O L I  
=.=.=.=.=.=.=.=

La nostra Casa ha iniziato la preparazione di una nuova edizione del NUOVO DIGESTO ITALIANO, già uscito in 13 volumi negli anni 1937-1940 sotto la direzione di Mariano D'Amelio, al quale Ella aveva gentilmente prestato la Sua ambita collaborazione.

Dato il tempo trascorso, l'uscita di nuovi codici e di nuove leggi che hanno profondamente modificato molti istituti di diritto privato e pubblico, l'opera deve essere completamente riveduta ed aggiornata.

Perciò la nuova Direzione, composta dalle Eec. Azara, Eula, Galizia e dalla Casa Editrice, si pregia di chiamare a raccolta tutti i migliori giuristi perchè vogliano prestare la loro collaborazione ad un'opera che, anche di fronte all'estero, vuole essere l'espressione dell'attuale stato degli studi e della cultura giuridica italiana.

Ella per la precedente edizione aveva gentilmente svolto le voci :

Famiglia (dir.romano);  
Persona fisica (dir.romano);  
Persona giuridica (dir.romano);

Le saremmo molto grati se volesse rivedere ed aggiornare questa voci ed inoltre redigere ex novo le seguenti :

Adiectus solutionis causa;  
Adstipulatio;  
Exceptio non adimpleti contractus;  
Exercitor;  
Foenus nauticum;  
Fideiussione (dir.romano);

././.

17

lettera del 13 agosto 1956

al prof. F. DE MARTINO - NAPOLI -

--- Locupletes;  
 --- Nauta;  
 --- Optimates;  
 --- Patrizi;  
 --- Plebe;  
 --- Praes;  
 --- Proletarii;  
 --- Sponsio;  
 --- Vas (vades);  
 --- Vindex.

I manoscritti delle voci comprese sotto la lettera "A" ci occorrerebbero per il mese di settembre 1956; quelli delle voci comprese sotto le lettere "E-F" ci occorrerebbero per il mese di marzo 1957; quelli delle voci comprese sotto le lettere "L-N" per il mese di agosto 1957; quelli delle voci comprese sotto le lettere "O-P" per il mese di dicembre 1957; gli ultimi per il mese di giugno 1958.

Non appena avremo la Sua ambita accettazione Le faremo avere le istruzioni necessarie, nonchè il testo delle voci precedentemente redatte.

Intanto Le comunichiamo che la Casa corrisponderà, come onorario per le voci semplicemente rivedute ed aggiornate, la somma di L. 2500 (duemilacinquecento) alla pagina e per le voci redatte ex novo la somma di L. 3000 (tremila) sempre alla pagina di stampa nel formato e caratteri della precedente edizione.

In attesa di una Sua cortese, sollecita risposta, che speriamo affermativa, La ringraziamo anticipatamente e Le porgiamo i nostri migliori saluti.

IL VICE DIRETTORE EDITORIALE

(Dott. Dante Sorrenti)



8

## CONTRATTO DI EDIZIONE

Premesso che la Unione Tipografico-Editrice Torinese (Utet) con sede in Torino, Corso Raffaello 28, ha deciso di addivenire ad una nuova edizione completamente rivodata, aggiornata ed integrata della sua enciclopedia *Nuovo Digesto Italiano* sotto la direzione delle Ecc. ANTONIO AZARA, ERNESTO EULA e VINCENZO GALIZIA.

Premesso che l'opera nella nuova edizione conterà di dodici volumi in-4° su due colonne, di circa 1100 pagine l'uno.

Affida con il presente atto redatto in doppio originale al signor prof.

Francesco DE MARTINO

che accetta, l'incarico di rivedere e aggiornare o redigere le seguenti voci

Adiectus solutionis causa - Spazio: una colonna a stampa.

Termine di consegna: novembre 1956.

Adstipulatio - Spazio: una pagina a stampa. Consegna: novembre 1956.

A parte, da altro Collaboratore, sarà svolta la voce :

"Stipulatio".

Exceptio non adimpleti contractus - Spazio: una colonna a stampa.

Termine di consegna: aprile 1957.

Exercitor - Spazio: due pagine a stampa. Consegna: aprile 1957.

A questa voce è fatto rimando da: "Actio exercitoria" :

Tale argomento deve pertanto essere trattato.

Famiglia (dir. romano) - Spazio: tre pagine a stampa.

Termine di consegna: aprile 1957. A questa voce è fatto ri-

mando da: "Iudicium domesticum": tale argomento deve per-

tanto essere trattato.

Fideiussione (dir. romano) - Spazio: due pagine e mezza a stampa.

Termine di consegna: aprile 1957. A questa voce è fatto rimando da: "Actio defensi" "Adpromissor" "Fidepromissor" "Mandatum pecuniae credendae" "Sponsor"; Tutti questi argomenti devono pertanto essere trattati.

Foenus nauticum - Spazio: due pagine a stampa.  
Termine di consegna: aprile 1957.

Locupletes - Spazio: mezza colonna a stampa.  
Termine di consegna: agosto 1957.

Nauta - Spazio: una pagina e mezza a stampa. Consegna: agosto 1957.

Optimates - Spazio: mezza colonna a stampa. Consegna: dicembre '57.

Patrizi - Spazio: una colonna a stampa. Consegna: dicembre 1957.

Persona fisica (dir. romano) - Spazio: una pagina a stampa.  
Termine di consegna: dicembre 1957.

Persona giuridica (dir. romano) - Spazio: una pagina e mezza a stampa.  
Termine di consegna: dicembre 1957.

Plebe - Spazio: una pagina a stampa. Consegna: dicembre 1957.

Praes - Spazio: una pagina e mezza a stampa. Consegna: dicembre '57.  
A questa voce è fatto rimando da: "Cautio pro praede litis et vindiciarum".

Proletarii - Spazio: mezza colonna a stampa.  
Termine di consegna: dicembre 1957.

Sponsio - Spazio: due pagine a stampa. Consegna: giugno 1958.

Vas (Vades) - Spazio: una colonna a stampa.  
Termine di consegna: giugno 1958.

Vindex - Spazio: una pagina e mezza a stampa.  
Termine di consegna: giugno 1958.

.....

I relativi manoscritti in copia dattilografata o scritti chiaramente dovranno essere consegnati alla Casa entro il termine indicato accanto a ciascuna voce.

I criteri ai quali lo svolgimento delle singole voci dovrà informarsi sono specificati nelle unite «Avvertenze per i signori collaboratori» che debbono ritenersi parte integrante del presente contratto.

La estensione delle voci non potrà superare i limiti di spazio indicati dalla Casa. Nel caso che il collaboratore ritenesse insufficiente lo spazio fissato, dovrà avvertire la Casa editrice che esaminerà caso per caso.

Le voci recheranno la firma dell'Autore.

La proprietà letteraria delle singole voci rimane a norma di legge di assoluta spettanza della Casa: l'Autore potrà peraltro valersi delle sue voci per qualsiasi altra destinazione che non sia la loro inserzione in una opera analoga alla presente.

La Casa e la Direzione si riservano la più ampia facoltà di rivedere le voci ai fini della euritmia dell'opera: quando l'Autore non consentisse negli eventuali rimaneggiamenti le voci in causa saranno pubblicate senza firma.

L'Autore s'impegna a rivedere a suo tempo, entro il termine che verrà indicato dalla Casa, le bozze di stampa delle voci; in difetto provvederà la Casa.

A titolo di onorario la Casa corrisponderà per le voci semplicemente rivedute e aggiornate la somma di L. 2500 (duemilacinquecento) alla pagina e per le voci redatte *ex novo* la somma di L. 3000 (tremila) sempre alla pagina di stampa nel formato e caratteri della precedente edizione. Il pagamento verrà effettuato alla pubblicazione di ciascun volume dell'opera; il collaboratore potrà richiedere un acconto alla consegna del manoscritto.

Ogni collaboratore che avrà redatto almeno venti pagine a stampa potrà acquistare l'intera opera con lo sconto librario del 25 (venticinque) per cento; coloro che avranno redatto più di duecento pagine avranno diritto allo sconto del 50 (cinquanta) per cento sul prezzo di copertina.

Per la condotta del presente lavoro gli Autori si compiaceranno far capo alla Casa editrice che risponderà ad ogni richiesta d'accordo con la Direzione.

Per tutte le altre clausole qui non prevedute si fa espresso riferimento alle norme sul diritto d'autore.

In fede.

Torino, li 26 settembre 1956

L'AUTORE

LA CASA EDITRICE.  
Unione Tip. Edit. Torinese  
IL VICE DIRETTORE EDITORIALE

(Dott. Dante Scarella)

*Scarella*

# UNIONE TIPOGRAFICO - EDITRICE TORINESE

SOCIETÀ PER AZIONI - SEDE IN TORINO - CAPITALE SOCIALE L. 350.000.000 INTERAMENTE VERSATO  
(C/c postale N. 2/1297)

REPARTO EDITORIALE

G/ 1g

TORINO (309) 6 dicembre 1956

CORSO RAFFAELLO 28  
Telegr.: U.T.E.T. - TORINO  
Telef.: 61.007 - 61.008 - 683.811

Ch.mo prof. Francesco DE MARTINO

Via Aniello Falcone n° 258

N A P O L I

=====  
=====

Abbiamo ricevuto, con la cortese Sua del 2 corrente, il testo delle voci : "Adiectus solutionis causa" e "Adstipulatio" da Lei gentilmente svolte per il NUOVISSIMO DIGESTO ITALIANO.

Nel ringraziarLa di cuore per la preziosa collaborazione, La informiamo che con quanto abbiamo scritto nel contratto di edizione circa la voce "Exercitor" intendevamo renderLa edotta che nel piano dell'opera non è prevista una separata trattazione dell'"Actio exercitoria", ma che quest'ultima voce comparirà al solo scopo di rinviare il lettore alla voce "Exercitor", in cui Ella dovrà pertanto compiutamente trattare anche l'azione relativa.

Ciò appunto con lo scopo di evitare ripetizioni ed incongruenze.

Voglia gradire, con i sensi della nostra profonda stima, devoti ossequi e saluti.

IL VICE DIRETTORE EDITORIALE

*(Dott. Mennini)*

# UNIONE TIPOGRAFICO - EDITRICE TORINESE

SOCIETÀ PER AZIONI - SEDE IN TORINO - CAPITALE SOCIALE L. 350.000.000 INTERAMENTE VERSATO  
(C/c postale N. 2/1297)

REPARTO EDITORIALE

G/gf

TORINO (309) 8 febbraio 1957

CORSO RAFFAELLO 28  
Telegr.: U.T.E.T. - TORINO  
Telef.: 61.007 - 61.008 - 683.811

Ch.mo prof. Francesco DE MARTINO  
Via Aniello Falcone n° 258

N A P O L I  
=. = . = . = . = . = . =

Con riferimento al contratto di edizione in data 26 settembre 1956, relativo alla Sua ambita collaborazione al NUOVISSIMO DIGESTO ITALIANO, La preghiamo di far seguire alla trattazione romanistica della voce "Fideiussione" - ivi contemplata - qualche cenno sull'istituto nella posteriore storia del diritto. Beninteso, la parte riguardante il diritto vigente costituirà oggetto d'altra voce, affidata ad altro Collaboratore.

Le saremo molto grati se vorrà darci un cortese cenno di conferma. Intanto Le porgiamo, con anticipati ringraziamenti, i nostri migliori ossequi e saluti.

AMMINISTRATORE DELEGATO  
(Prof. C. Verde)

# UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE

SOC. PER AZIONI - SEDE IN TORINO - CAPITALE SOCIALE L. 400.000.000 INTERAMENTE VERSATO  
(C/c postale N. 2/1297)

REPARTO EDITORIALE  
G/gf

TORINO (309) - CORSO RAFFAELLO 28  
Telef. 61.007-61.008-683.811 - Telegr.: UTET-TORINO

Torino, 25 febbraio 1957

Ch.mo prof. Francesco DE MARTINO  
Via Aniello Falcone n° 258

N A P O L I

.....

In riscontro alla gradita Sua del 23 corrente, la ringraziamo di cuore per la gentile adesione al nostro invito ad estendere il contenuto della voce "Fideiussione", destinata al NUOVISSIMO DIGESTO ITALIANO, nel senso proposto.

Ci è gradita l'occasione per porgerle, con i sensi della nostra profonda stima, devoti ossequi e saluti.

*(Handwritten signature)*

CV.

**UNIONE  
TIPOGRAFICO-EDITRICE  
TORINESE**

Mandato di pagamento

N° 3064

101H

S. p. A. Cap. Soc. 400.000.000 Int. vers.

Sede in Torino  
Corso Raffaello, 28 (309)  
Tel. 61.007-61.008-683.811

I.G.E. 3% per L. 260. SU  
L. 33.000 - è stata versata con  
postagiro cumulativo / settimanale  
N. 229 del 24/261 al 1°  
Ufficio I.G.E. di Genova c. C.C. 4-170



A presentazione il cassiere pagherà

L. ~~TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE~~

al Sig. PROF. DE MARTINO FRANCESCO = Via Aniello Falcone 258  
di NAPOLI  
per le voci Famiglia (diritto romano) Fideiussione  
(dir. romano) Foenus Nauticum (dir. romano) del VII° vol.  
del ns/ Novissimo Digesto Italiano.

Torino, 17 LUG. 61 19

Per quietanza

CANCELLIERE DELEGATO  
(Prof. C. Vengo)

25

# UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE

SOC. PER AZIONI - SEDE IN TORINO - CAPITALE SOCIALE L. 500.000.000 INTERAMENTE VERSATO  
(C/c postale N. 2/1297)

Raccomandata

REPARTO EDITORIALE

G:lp

TORINO (309) - CORSO RAFFAELLO 28  
Telef. 688.666 (4 linee automatiche) - Telegr.: UTET-TORINO

Torino, 21 luglio 1961

Ch.mo prof. Francesco DE MARTINO  
Via Aniello Falcone, 258

N A P O L I

=.=.=.=.=


La presente Le accompagna l'assegno circolare del Credito Italiano n. P 752.443 di £ 32.000 (trentaduemila), quale onorario per la collaborazione da Lei gentilmente prestata al VII volume del nostro NOVISSIMO DIGESTO ITALIANO, con la redazione delle voci "Famiglia (dir. rom.)", "Fideiussione (dir. rom.)", "Foenus nauticum (dir. rom.)".

Abbia la bontà di restituirci, debitamente firmato, il mandato di pagamento n. 3064/1014 pure qui unito.

In attesa, La ringraziamo anticipatamente e Le porghiamo i nostri migliori ossequi e saluti.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

(Dott. Danta Sorella)



# UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE

SOC. PER AZIONI - SEDE IN TORINO - CAPITALE SOCIALE L. 800.000.000 INTERAMENTE VERSATO

(C/c postale N. 2/1297 - C.G.I.A. Torino N. 929)

racc. espresso

REPARTO EDITORIALE

M:lp

TORINO (309) - CORSO RAFFAELLO 28  
Telef. 688.666 (4 linee automatiche) - Telegr.: UTET-TORINO

Torino, 2 ottobre 1963

Ch.mo prof. Francesco DE MARTINO  
Via Aniello Falcone, 258

N A P O L I

Mentre sta per apparire il vol. X del NOVISSIMO DIGESTO ITALIANO, stiamo già da tempo allestendo il materiale per il volume XI, che uscirà entro il febbraio 1964, e che comprenderà le voci delle lettere "N", "O" e "P". Tra queste risultano affidate alle Sue cure le voci romanistiche "Nauta", "Optimates" e "Patrizi": la prima ci occorrerà non più tardi della fine del corrente mese di ottobre, la seconda per la fine di novembre e la terza per la fine di dicembre.

Per la voce "Nauta" Le abbiamo già scritto, nel giro di un anno, ben sette lettere di sollecito, senza ricevere alcuna risposta dalla Sua cortesia. Siamo perciò estremamente preoccupati, anche perchè per il volume in corso di pubblicazione è successo che la mancata puntualità di alcuni collaboratori a farci pervenire le loro voci ha fatto ritardare di ben tre mesi l'uscita del volume stesso. Siamo ben decisi a evitare che ciò si ripeta per il volume ora in allestimento.

Pertanto Le rivolgiamo un'ultima, pressante preghiera di volerci comunicare se - come noi vivamente ci auguriamo - intende redigere per la nostra opera le voci sopra elencate, e farci pervenire i manoscritti entro i termini improrogabilmente fissati. Se non dovessimo ricevere un sollecito cenno di assicurazione da parte Sua, saremmo costretti, con nostro dispiacere, a considerare il Suo silenzio come un rifiuto, e a provvedere di conseguenza, affidando la voce ad altri collaboratori.

Confidiamo Ella vorrà comprenderci se siamo costretti a parlarLe in modo così esplicito; e da parte nostra teniamo a farLe

./.

*risposta  
8 ottobre  
vissibile data  
inviare voci*

27

*Segue foglio*


lettera del 2 ottobre 1963  
al prof. F. DE MARTINO

presente che la Sua collaborazione alla nostra opera ci sta veramente a cuore, e ci dispiacerebbe molto se dovessimo rinunciarvi.

In attesa di un cortese, quanto più possibile sollecito cenno di risposta, La preghiamo di voler gradire, con i sensi della nostra stima, i più deferenti ossequi.

IL VICE DIRETTORE EDITORIALE

(Dott. Dante Scarioia)



28